

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
 Viale Olimpico n. 4
 88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)
 Tel/Fax 0968.96193
 Cell. 347.5448213

Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G. – Roma

APPELLO CAUTELARE

PER

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ABBATE	MARIA	BBTMRA79A46A638O
AGRO'	SALVATORE	GROSVT59L09H148B
AMATO	PRISCILLA	MTAPSC91S61F112O
ANASTASI	GIUSEPPE DARIO	NSTGPP88B18D423O
APICELLA	MARIANNA	PCLMNN89E52B963G
ARDOLINO	PIETRO	RDLPTR93M10A509J
BIANCUCCI	VINCENZO	BNCVCN69L26A089C
BIANCUCCI	PIETRO	BNCPTR66C30D514Q
BISCOTTI	VINCENZO	BSCVCN99M28I158H
BUTTICE	MARIA LINDA	BTTMLN81L50A089S
CANGIANO	SALVATORE	CNGSVT67B01L844P
CARLUCCI	PIETRO	CRLPTR79H03G942C
CHIAROLANZA	ANGELO	CHRNGL74P02I234J
CHIOCCA	DANIELE	CHCDNL81S29C773J
CIMATO	PAOLO	CMTPLA78P07H224O
CITERA'	GIUSEPPINA	CTRGPP68L54I982J
CLEMENTE	LUISA	CLMLSU93P58A509G
COCCHIARA	ADRIANA	CCCDRN80P55D960D

COMPARETTO	COSIMO SAVIO	CMPCMS71L09L219J
CONTE	STEFANO	CNTSFN85D24F839K
CORVINO	LEOPOLDO	CRVLLD97A15B963Y
CORVINO	RAFFAELE	CRVRFL99L29B963J
COSTABILE	GIOVANNI	CSTGNN80C27I438C
D'ALESSANDRO	FABIO	DLSFBA89M03G786E
D'ANGELO	GIULIO	DNGGLI75A10L103S
DE TRANE	MONIA	DTRMNO77D55C978W
DEMANA	MARIASTELLA	DMNMST81L60D976D
DENI	GIUSEPPE DARIO	DNEGPP71E13A089O
DI CARO	MARIO	DCRMRA71S24A089E
DI IUORIO	PINA	DRIPNI65P52C486X
DI MARZO	LUCIANA	DMRLCN73S56F839A
DI NATALE	ANTONINO	DNTNNN91M03A638I
DONADEO	FERRUCCIO ANTONIO	DNDFRC82A19G751K
DRAGOTTA	ROBERTO	DRGRRT73T24C351M
DRAGOTTA	ROSANNA	DRGRNN66T48C351F
ESPOSITO	ALEX DAMIANO	SPSLDM98T04F112C
EVANGELISTA	GIOVANNI	VNGGNN71B19F112Y
FALDUTI	GIUSEPPE AGOSTINO	FLDGPP95H16H224H
FERRARO	SIMONA	FRRSMN78T59D976Q
FORTUNA	FABIO	FRTFBA94T16C514Z
FRANZA	MARIAROSARIA	FRNMRS86C50F912A
GALLINA	FRANCESCO MARIA	GLLFNC91L02C351Y
GAMBARDELLA	GIUSEPPE	GMBGPP61B26F912M
GIOFFRE'	GIUSEPPE	GFFGPP79M23H224D
GRATTERI	IVANA	GRTVNI85S58D976T
GUADAGNO	RAFFAELE	GDNRFL97D28F839W
GUALTIERI	EMILIO	GLTMLE78S21M208F

IACCARINO	IMMACOLATA	CCRMCL81E56F839K
IADARESTA ESPOSITO	DOMENICO	DRSDNC72E22Z133B
INFURNA	ANTONIA	NFRNTN85P54A089O
LA VELA	STEFANO	LVLSFN81A05D423Y
LAURANTE	VINCENZO	LRNVCN99D19F912P
LENZI	FRANCESCO	LNZFNC87R14G712K
LINCIANO	DONATO	LNCDTN82H07E506V
LINCIANO	EMILIANA	LNCMLN79D51E506R
MAIOLINO	GABRIELLA	MLNGRL99M60H224W
MANCUSO	STEFANIA	MNCSFN80A47H703W
MANDUCA	MARIENELLA	MNDMNL74M67F899P
MASTROIANNI	CARLO	MSRCRL73M24E791U
MASTRONARDI	GRAZIANO	MSTGZN93E28G786K
MATINO	CINZIA	MTNCNZ79E49C978F
MESSINA	SERGIO	MSSSRG77B06F830R
MISCHITELLI	GIANMARCO	MSCGMR74H21Z103Y
MODICA	GIUSEPPE	MDCGPP80S18H700W
MOTTOLA	VALERIO	MTTVLR91D09G309V
NANI'	MASSIMO	NNAMSM67S01I199M
NATOLI	NICOLA	NTLNCL68A25D508Q
NOTORO	ROSANNA	NTRRNN75B41F839P
ORLANDO	ANNALISA	RLNNLS87S64D976R
PARELLO	SANTO	PRLSNT86L23A089T
PARISI	ANGELA	PRSNGL97A68H703A
PATITUCCI	GIUSEPPE	PTTGPP67B12H971T
PETTA	RAFFAELLA	PTTRFL95L51A717R
PICONE	PAOLO GIOACCHINO	PCNPGC72M07B602C
PINTACUDA	LINO	PNTLNI73M04Z112R
POLACCO	BENEDETTA	PLCBDT98B54A091V

POLACCO	ENRICO	PLCNRC91H14C361C
PROTOPAPA	MATTIA	PRTMTT97H19I199C
PULSELLI	ALFONSO	PLSLNS68D27A089Y
RAGAZZO	FILIPPO FRANCESCO	RGZFPP77R04G786R
RAZZA	MARIA ROSARIA	RZZMRS85A68F207P
RICCARDO	BIAGIO	RCCBGI81A22G309X
RUSSOTTO	GIUSEPPE	RSTGPP79M04I356U
SANTANGELO	CONCETTA	SNTCCT76C51C351T
SANTORO	ALESSANDRA	SNTLSN86A60C424A
SCHETTINO	ANNA MARIA	SCHNMR92S61C129P
SCOLARO	SEBASTIAN	SCLSST71E13A638J
SESSA	CARMINE	SSSCMN92R22A509R
SIRICO ANNUNZIATA	CARMELA	SRCCML94D63A717P
SOLA	CALOGERO	SLOCGR69E31F830C
TESSITORE	FRANCESCO	TSSFNC88C08G309A
TRAMACERE	MARIA LUCIA	TRMMLC77L70C978W
VALENISI	FRANCESCA	VLNFNC95M60D286U
VALENTINO	FABIANA	VLNFBN99L63G596T
VALENZA	FRANCESCO FEDERICO	VLNFNC95L04G273C
VAMPO	CELESTE	VMPCST87H55A512I
VASTOLA	LUCIANO	VSTLCN78E29H703D
VERO	ANTONINO	VRENNN76S14H224U
VERO	DENISE TERESA	VREDST78S44H224N
VISCONE	MARIA	VSCMRA89C51B963W

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giuste distinte procure rilasciate, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con

modalità telematica unitamente al ricorso di primo grado, estese anche al presente grado di appello, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Appellanti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Appellati-

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza del T.A.R. Lazio -Roma-, sez. III Bis, n. 3046/2019 (*all. 1*), pronunciata nel ricorso R.G. n. 4423/2019, pubblicata il 27.05.2019, non notificata, che ha respinto l'istanza di misura cautelare promossa dagli appellanti nel contesto del ricorso per l'annullamento:

- dell'art. 1 del D.D.G. del MIUR del 28.01.2019, prot. n. 73, nella parte in cui consente di presentare domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze e, quindi, di aggiornare la posizione assunta in III fascia, solo a coloro che acquisiscono il titolo di abilitazione, escludendo dall'aggiornamento della posizione assunta in III fascia gli odierni ricorrenti che, quali docenti ITP, non

possono, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato;

- dell'art. 2 del predetto decreto MIUR 73/2019 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2019, escludendo, però, gli odierni ricorrenti, insegnanti tecnico pratici, muniti del titolo di studio che è idoneo all'accesso ex D.M. n. 39/1998, oggi D.P.R. n. 19/2016, e D.M. n. 259/2017;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per l'appellante, ancorché dal medesimo non conosciuti.

PREMESSA

Con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 73 del 28.01.2019 veniva aperta la finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di istituto, ma non si consentiva agli odierni ricorrenti, in possesso di diploma tecnico pratico (c.d. ITP), né di aggiornare e migliorare la posizione già assunta in graduatoria con il miglior punteggio ottenuto a seguito dell'effettivo servizio prestato né di presentare domanda di priorità assoluta nell'assegnazione delle supplenze e neanche di ottenere l'inserimento nella seconda fascia delle g.i. con la collocazione in un elenco aggiuntivo.

L'On.le T.A.R. Lazio, sez. III Bis, con l'ordinanza cautelare n. 3046/2019 del 27.05.2019, non notificata, ha respinto l'istanza di misura cautelare con la seguente motivazione: *“Ritenuto che il ricorso appare privo del richiesto fumus secondo quanto affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018.....”*.

Tanto premesso, il pronunciamento cautelare del Giudice di *prime cure* si evince erroneo e ingiusto e, pertanto, se ne invoca la riforma per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

In limine.

La reiterazione dell'istanza di misura cautelare nell'odierna sessione d'appello è necessitata dalla persistente lesività degli interessi degli appellanti insita

nell'impossibilità di aggiornare la posizione già assunta nella terza fascia delle g.i. con l'utile punteggio conseguito a seguito del servizio prestato quali docenti precari, nell'impossibilità di presentare domanda di precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze e di non potere essere inclusi nell'elenco aggiuntivo di seconda fascia delle g.i., con le conseguenze che ne emergono riguardo l'assegnazione di incarichi di supplenza.

A fronte, dunque, della concreta ed attuale lesività della posizione assunta dal Ministero, del tutto inconferenti si evincono le obiezioni nel *fumus* formulate nell'appellata ordinanza n. 3046/2019, in quanto i ricorrenti/appellanti sono già inseriti nella terza fascia delle g.i. stante il possesso degli idonei titoli e altro non chiedono che aggiornare e migliorare le relative posizioni con il titolo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

Quanto al *periculum* è evidente che l'aggiornamento della posizione di terza fascia dei docenti precari non osta alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, per come meglio si dirà.

Gli appellanti hanno contestato, nel gravame di *prime cure*, la omessa valutazione degli idonei requisiti posseduti per ottenere tale aggiornamento: ossia il titolo di servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

Ciò avrebbe dovuto condurre in *prime cure* alla sospensione degli atti avversati e consentire, *in primis*, agli istanti, di aggiornare, sia pure con riserva, la posizione già assunta in III fascia delle g.i. con il migliore punteggio conseguito nonché, in via subordinata, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo delle II fasce delle medesime graduatorie d'istituto, che sarebbe stata l'unica via percorribile *res adhuc integra* fino alla definizione del giudizio di merito.

Error in iudicando: sull'illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado.

La motivazione espressa dal *giudice di prime cure*, posta a base dell'ordinanza impugnata, è erronea ed ingiusta.

Il T.A.R. del Lazio si è attestato su sterili profili di rieiezione della domanda cautelare: come il richiamo alla sentenza di codesta Sezione 23.07.2018 n. 4503 che ha riformato la sentenza del TAR Lazio n. 9234/2017.

Sul punto, va osservato, però, non solo che tale orientamento del Consiglio di Stato non è univoco, considerato che -anche successivamente alle suddette pronunce del 23.07.2018- lo stesso giudice di appello, con ordinanze cautelari n. 4172 del 05.09.2018 e n. 4798 del 28.09.2018, e con decreti cautelari n. 4429 del 18.09.2018 e n. 4945 del 05.10.2018, ha disposto, in sede cautelare, l'inserimento di taluni docenti ITP nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ma anche e soprattutto che l'art. 2 del D.M. n. 374/2017 è stato annullato, *in parte qua*, dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 10789/17 pubblicata il 27.10.2017 e con sentenza n. 12084/17 pubblicata il 06.12.2017, passate in giudicato, essendo decorso il c.d. termine lungo per l'appello, senza che avverso tali sentenze sia stata proposta impugnazione. Orbene, è principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza amministrativa che *“nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia "erga omnes", non potendosi considerarsi la stessa limitata ai soli soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 04/06/2018, n. 3376; ex multis, sez. IV, n. 2097 del 2018; sez. VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez. IV, n. 1222 del 2014; sez. IV, n. 5449 del 2013; sez. III, n. 2350 del 2012; sez. VI, n. 6473 del 2010; sez. V, n. 4390 del 2008).

Non v'è alcun dubbio che il D.M. n. 374/2017 sia atto amministrativo generale e inscindibile, avente ad oggetto la regolazione e la disciplina dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto, valevole nei confronti di una generalità di soggetti.

In tale prospettiva, il MIUR dovrà, naturalmente, prendere atto dell'annullamento del proprio decreto, avente natura di atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei confronti di una pluralità di soggetti,

con la conseguenza che tale decreto è ormai definitivamente caducato e, quindi, non potrà più trovare applicazione nei confronti di tutti i predetti soggetti (anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto), in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia “*erga omnes*” della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 6512; Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 11.01.2007 n. 2).

Si rammenta la giurisprudenza che -sia pure in relazione all’analogo D.M. n. 235/2014, che regolava l’aggiornamento delle graduatorie per il precedente triennio 2014/2017- ha affermato che “...il D.M. n. 235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare *erga omnes* nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione” (così, tra le tante, T.A.R. Roma, sez. III-bis, 21.12.2015, n. 14303).

Pertanto, è evidente che l’annullamento in sede giurisdizionale dell’art. 2 del DM 374/17, con sentenza passata in giudicato, non può più essere messo in discussione ed esplica effetti *ex tunc* ed *erga omnes*, quindi anche nei confronti degli odierni appellanti.

Tali argomentazioni sono già di per sé sufficienti a porre in discussione l’ordinanza impugnata che, si ripete, ha fondato la reiezione della domanda cautelare sulla sentenza di codesta Sezione n. 4503/2018.

Ma vi è di più.

A parere di codesta difesa è gravemente discriminatorio consentire l’aggiornamento solo a chi ha acquisito il titolo abilitativo, senza tenere conto di chi, come gli appellanti, ha anche l’ulteriore titolo spendibile (ossia l’effettivo servizio prestato).

Nessun pregiudizio ne sarebbe derivato se si fosse consentito a tutti gli inclusi di terza fascia di aggiornare la propria posizione, assegnando ovviamente un punteggio diverso a seconda dei titoli posseduti. Solo così si sarebbe rispettato appieno il dettato di cui all'art. 3 della Costituzione.

Questa è stata la censura mossa in primo grado.

Ricordiamo a noi stessi che l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha equiparato il titolo abilitativo all'*esperienza maturata sul campo* (CDS ordinanza n. 357/2017; CDS ordinanza n. 4071/17) e alla luce del pregevole principio giurisprudenziale non pare priva di pregio giuridico la censura di cui al ricorso di primo grado.

I titoli di servizio, alla luce della normativa vigente, sono valutabili ai fini dell'aggiornamento della posizione assunta in graduatoria, ma illegittimamente il MIUR non ne consente la spendibilità all'interno di questa finestra semestrale. Quindi, i ricorrenti dovrebbero attendere la scadenza della validità di queste graduatorie per poter aggiornare la posizione.

L'inevitabile conseguenza è che, nelle more, i docenti precari verrebbero scavalcati da chi ha conseguito il titolo abilitativo pur non avendo prestato mai servizio.

Il TAR Lazio, nella pronuncia impugnata, non ha tenuto in considerazione tale aspetto della questione.

Da qui l'erroneità della pronuncia cautelare appellata.

A parere di codesta difesa, quindi, il D.M. n. 73/2019 impugnato, e ogni altro atto conseguenziale, connesso e collegato, è lesivo del principio di parità di trattamento, di certezza del diritto, di ragionevolezza, di legittimo affidamento del cittadino nello Stato, di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione.

Con un ulteriore motivo di gravame si è impugnato l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 1, del D.M. n. 73/2019 che prevedono rispettivamente *“Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto e dell'apertura dei termini per la costituzione semestrale degli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro*

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, i soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispondenti classi di concorso”, e “I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2019 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”.

Il provvedimento impugnato non consente, altresì, di presentare la domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze e, tantomeno, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di seconda fascia.

I ricorrenti contestavano l'erroneità dell'assunto dell'amministrazione resistente, la quale non ha tenuto in debita considerazione che gli appellanti hanno conseguito il titolo di servizio; possiedono, quindi, tutti i titoli richiesti sia dalla vecchia normativa (D.M. n. 39/1998, D.P.R. n. 19/2016 e art. 5 D.M. 259/2017) che dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 59/2017).

Le norme citate consentono l'inserimento nelle graduatorie, tant'è che il MIUR, con decreto n. 259 del 9 maggio 2017, nell'art. 5, ha sancito che: *“Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 **e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016**”.*

Non solo, ma anche la nota conoscitiva emanata dal MIUR n. 5499 del 19.05.2017 precisa a chiare lettere che tutti coloro i quali siano in possesso di titoli di studio

validi per l'accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/98 possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie.

È ben evidente, dunque, che la *ratio* sottesa al sistema normativo complessivamente inteso risiede nel porre a carico della p.a. l'obbligo di valutare il titolo di studio accademico quale requisito idoneo all'accesso alle procedure concorsuali nonché alle graduatorie di istituto.

Ulteriormente si evidenzia che l'Amministrazione non può, oggi, negare ai ricorrenti la possibilità di presentare la domanda di priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze e negare, altresì, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo di seconda fascia, in quanto non ha formato il personale da lei utilizzato a titolo precario, violando l'art. 35 della Costituzione e l'art. 63, capo VI, del C.C.N.L. del Comparto Scuola.

Appare contraddittorio utilizzare il personale per l'insegnamento e poi non considerarlo abilitato. L'agire amministrativo è, anche sotto questo aspetto, da considerarsi arbitrario ed irrazionale.

A ciò si aggiunga che il MIUR non ha garantito, con continuità e regolarità, corsi e concorsi “ordinari” abilitanti. Ciò risulta per *tabulas* e, peraltro, non è stato contestato dallo stesso Ministero resistente.

Su questo perdurante stato di inadempienza il MIUR doveva consentire agli appellanti la possibilità di presentare domanda di precedenza assoluta e di essere inseriti nell'elenco aggiuntivo della seconda fascia delle g.i., per non incorrere nei vizi di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà.

Già codesta Sezione ha avuto modo di affrontare la questione identica a quella per cui si discute, relativa all'impugnazione del D.D.G. n. 784 del 11.05.2018 inerente l'integrazione della posizione assunta dai docenti ITP nella seconda e terza fascia delle g.i., accogliendo l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di primo grado (*cfr. CDS, sez. VI, ordinanza n. 5397/18 del 12.11.2018*).

Alla luce di quanto sin qui ribadito, erronea deve ritenersi l'appellata ordinanza del TAR Lazio -Roma-, Sez. III Bis, n. 3046/2019 del 27.05.2019 (resa nel giudizio R.G. n. 4423/2019), stante la palese illegittimità e lesività del provvedimento avverso in primo grado dagli appellanti.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, di voler consentire ai ricorrenti, *in primis*, l'aggiornamento, con riserva, della posizione già assunta in terza fascia delle graduatorie di istituto in virtù dei titoli di servizio maturati.

In via subordinata, di consentirgli di presentare la domanda di priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze di terza fascia delle graduatorie di istituto.

In via ulteriormente gradata, consentirgli l'inclusione, sempre con riserva, nell'elenco aggiuntivo della seconda fascia delle g.i..

Circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame si è ampiamente dedotto.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il diniego opposto all'aggiornamento della posizione già assunta nella terza fascia delle g.i. configuri il danno grave e irreparabile che patiscono i ricorrenti, i quali verrebbero surclassati in graduatoria dai nuovi inserimenti, con inevitabile perdita degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico che sta per iniziare, pur possedendo i titoli di servizio espletato presso le istituzioni scolastiche ed essendo già formati sul campo. In altri termini, la legittima aspirazione sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a loro favorevole sopraggiungesse al termine del triennio di validità delle graduatorie e sarebbe, a quel punto, *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale.

Non vi è dubbio, inoltre, che i ricorrenti perderebbero una *chance* per ottenere incarichi di supplenza nel triennio di validità delle graduatorie.

Per come detto, codesta Sezione, in un'identica vertenza a quella *de qua*, ha accolto la domanda cautelare degli appellanti ai soli fini della sollecita fissazione del

merito da parte del giudice di primo grado (*cf.* CDS, sez. VI, *ordinanza n. 5397/18 del 12.11.2018*).

P.Q.M.

Gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare l'ordinanza del TAR Lazio -Roma- Sez. III Bis, n. 3046/2019 (R.R. n. 4423/2019), pubblicata il 27.05.2019, non notificata e, per l'effetto, accogliere la sopra invocata misura cautelare.

Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Salvis iuribus.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede all'Ecc.mo Consiglio di Stato di voler disporre che la notificazione del ricorso ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia, avente ad oggetto la proposizione di appello cautelare, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ordinanza impugnata n. 3046/2019 emessa dal TAR Lazio, pubblicata il 27.05.2019;
- 2) decreto impugnato n. 73/19 del 28.01.2019
- 3) ricorso di primo grado;
- 4) nota MIUR n. 5499/2017;
- 5) titolo di studio dei ricorrenti.

S. Mango d'Aquino, lì 24.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-